

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Registro cronologico area tecnica lavori pubblici e urbanistica n.6
del 20-01-020

Registro generale n. 39

Oggetto: semplificazione e accelerazione della ricostruzio=
ne privata nei territori colpiti da eventi sismici
del 24 agosto e successivi. - approvazione nuovo
modello di autocertificazione ai fini della con=

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Premesso che si sono verificati intensi eventi sismici che dal 24 Agosto 2016 e successivamente il 26 e 30 ottobre 2016 nonché il 18 gennaio 2017 che hanno interessato i territori del Centro Italia fra cui il Comune di Montereale provocando danni ingenti al patrimonio edilizio pubblico e privato sito nel territorio comunale;

Visto il Decreto Legge 17 Ottobre 2016, n.189 recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 Dicembre 2016 n.229, integrato dal Decreto Legge 9 febbraio 2017, n.8 recante: *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n.45, di seguito anche Decreto Legge;

Visto, in particolare:

- **l'articolo 3, comma 4:** *“Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché' all'adozione dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente e assicurando il necessario coordinamento con l'attività di quest'ultimo”*;
- **l'articolo 12, comma 2:** *“All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio.”* che disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, stabilendo fra l'altro che all'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il titolo edilizio (comma 2) e che l'Ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui al comma 13 dell'articolo 6, trasmette al Vice Commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche (comma 3);
- **l'articolo 16, comma 4:** *“Per gli interventi privati per quelli attuati dai soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2, per la concessione dei contributi.”*

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, e dall'ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante *“Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili”*;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2016, modificata dall'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, dall'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, dall'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, e dall'ordinanza 10 gennaio 2018, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante *“Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”*;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 30 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2017, e dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante *“Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016”*;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017, modificata dall'ordinanza n. 53 del 24 aprile 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, recante *“Disciplina delle modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.”*;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2017, modificata dall'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, e dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, recante *“Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n.62 del 03.08.2018 avente ad oggetto: *Semplificazione dell'attività istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018.*” che all'art.3 cita quanto segue:

- comma 1: *“Nell'ambito dell'attività istruttoria di cui all'articolo 6, comma 3-bis, dell'ordinanza n. 8 del 2016, all'articolo 10, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 2017 ed all'articolo 9, comma 3, dell'ordinanza n. 13 del 2017, i Comuni provvedono agli accertamenti di competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio a norma degli articoli*

6-bis, 20 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle altre vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia, fatto salvo quanto previsto dalle predette ordinanze in ordine ai tempi per l'istruttoria sulla compatibilità edilizia.”

- comma 2: “Oltre a quanto previsto dal comma 1, il Comune provvede a verificare anche, dandone comunicazione all’Ufficio speciale:
 - a) la necessità di parere in materia ambientale o paesaggistica e di acquisizione del parere della Conferenza regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge;
 - b) l’eventuale esistenza di elementi che inducano a considerare l’immobile oggetto di R.C.R. non finanziabile a norma dell’articolo 10 del decreto-legge;
 - c) l’eventuale esistenza di abusi totali o parziali, salva restando la possibilità di sanatoria nei termini e con le modalità di cui all’articolo 10, commi 7 e 8, dell’ordinanza n. 19 del 2017;
 - d) la pendenza di domande di sanatoria ancora non definite.”

Visto il Decreto-Legge 24 ottobre 2019, n.123 recante: “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.”convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n.156 che all’art.3 “Introduzione dell’articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189”, cita quanto segue:

- comma 1: “Dopo l’articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e’ inserito il seguente: «Articolo 12-bis(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). - 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall’articolo 12 e con le modalità procedurali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2. **La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica,** nonché sulla base dell’importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2. **Se gli interventi necessitano dell’acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale** di cui all’articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall’Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire((, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrono per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e)) l’autorizzazione sismica nonché’

ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso a costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.”

- ***comma 1-bis.:*** “ ***Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione).***”;
- ***comma 3:***”***Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione ((, mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento)) delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 12 DICEMBRE 2019, N. 156)). Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.***”.

Considerato dunque che in accordo con quanto disciplinato dalla Legge di cui ai periodi precedenti nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica ed in tali casi la Conferenza regionale accerta la conformità urbanistica dell'intervento.

Considerata la necessita' di adottare un nuovo modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla conformità edilizia ed urbanistica riguardante gli interventi di ricostruzione, così da poter acquisire i dati relativi alle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici del 24 Agosto 2016 e successivi, in attuazione della più recente normativa al fine di semplificare ed accelerare la ricostruzione privata nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016;

Atteso:

- che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

- che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

Visto Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; D.lgs 50/2016; Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; Il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.lgs. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il **MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'** allagato sotto la lettera "A" alla presente determinazione e parte integrante della stessa, che sostituisce tutti quelli oggi in uso;
- 3) Il modello di cui alla presente Determinazione sarà utilizzato per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rilasciare in luogo della conformità edilizia ed urbanistica riguardante gli interventi di ricostruzione privata relativi alle unità immobiliari danneggiate a seguito del Sisma del 24 Agosto e successivi al fine di semplificare ed accelerare la ricostruzione privata nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 189/2016;
- 4) I Comuni provvederanno agli accertamenti di competenza in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio a norma degli articoli 6-bis, 20 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle altre vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia sul 20% delle richieste di contributo presentate a seguito del sorteggio, effettuato dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione a cadenza mensile.
- 5) Di stabilire che la dichiarazione di cui al precedente punto 1) venga pubblicata sull'albo della Amministrazione affinché sia facilmente accessibile e reperibile agli Utenti;
- 6) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata e non produce effetti diretti e indiretti sul bilancio dell'Ente;

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa **favorevole**, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n °267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
geom. Carlo Bolino

Montereale, li

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
Data, <p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi</p> Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da
oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

L'Addetto alle Pubblicazioni

Montereale, li